

STATUTO

INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRICASE LE VIA CLAUDIO
IMPERATORE 2

Numero REA: LE - 309094

Codice fiscale: 04657990752

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-10-2014 - Statuto completo	2
--	---

marketing, documenti aziendali, software personalizzati, registrazione pec, firma

digitale certificata, corsi di formazione, consulenze informatiche, checkup aziendali, reti lan e ethernet, reti wireless, wi fi max, recupero dati, backup aziendali, riparazione e vendita pc, videosorveglianza, stampanti, toner e cartucce, loghi e immagine coord., impaginati, brochure e pieghevoli, volantini e manifesti, insegne e totem, etichette e packing, newsletter, stampa su ceramica, applicazioni in polistirolo, taglio laser, banner e newsletter, stampa su tessuti, stencil e grafiche pavimentazioni, segnaletica pubblica e privata, grafiche e stampe elettorali, mobili per ufficio, arredi strutture pubbliche, scuole, aziende e collettività, arredi per disabili, fornitura e allestimento aule multimediali, macchine e accessori tecnici per ufficio, arredi sale d'attesa e sale dirigenziali.

Il capitale sociale è illimitato e formato da quote del valore nominale di €. 25,00 (venticinque virgola zero zero) cadauna.

I comparanti dichiarano di sottoscrivere n. 120 (centoventi) quote come segue e si obbligano ad effettuare il relativo versamento presso la cassa sociale:

-Sig. SCIURTI Mario, n. 40 (quaranta) quote per €. 1.000,00;

-Sig.ra LATO Annita, n. 40 (quaranta) quote per €. 1.000,00;

- SCIURTI Alberto, n. 40 (quaranta) quote per €. 1.000,00;

Pertanto il capitale sociale risulta di €. 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nel seguente

"STATUTO SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione)

È vigente, con sede nel comune di Tricase (LE), la Società cooperativa denominata:

"INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art.2512 e ss. c.c. la società:

a) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al numero massimo previsto per i dividendi;

c) non può distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione

privata, conformemente all'art. 1 della legge statale dell'8 novembre 1991 n.381, si propone di perseguire in modo organizzato l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse, così come riportate al successivamente, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, coerentemente anche a quanto disposto dalla legge della regione Puglia n. 21/1993. La cooperativa, inoltre, ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui alla legge statale del 3 aprile 2001, n. 142. In particolare la cooperativa si rivolge a chiunque, per motivi diversi, trovi difficoltà di inserimento nella vita sociale e pertanto si propone di svolgere in modo organizzato le attività di cui appresso, finalizzate all'inserimento sociale di chiunque si trovi in uno stato di indigenza, di bisogno o di emarginazione in genere e che liberamente chieda di usufruirne. Per il raggiungimento e in funzione di quanto sopra la cooperativa intende operare attraverso le attività di cui in appresso, mediante le quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della legge n.381 dell'otto novembre 1991. La cooperativa potrà svolgere la propria attività, anche con terzi, nonché avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve rispettare il principio della parità di trattamento. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio. Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati,

Art.4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa ha come oggetto l'attività di:

1. servizi di pulizia in genere ed in particolare di autoveicoli, navi ed imbarcazioni, aeromobili nonché di interi complessi immobiliari, immobili civili ed industriali, ospedali, scuole, uffici pubblici e privati, studi professionali, banche, mostre, mercati, fiere, negozi, opifici, reparti industriali, autosilo, stazioni aeroportuali, ferrotranviarie e marittime;
2. servizi di trasloco, anche per conto terzi, con l'ausilio dei mezzi dei soci, o di cui la società, ad altro titolo, abbia l'uso esclusivo, nonché servizi di manovalanza e facchinaggio, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, trasporto di persone e di merci, attività di sgombero cantine, solai e garage e tutte le attività preliminari, complementari ed accessorie alle predette;
3. manutenzioni di strade e manutenzioni interne ed esterne di immobili in genere con particolare riguardo alle opere di restauro di opere murarie e ristrutturazione immobili, pubblici e privati, di messa in opera di pavimentazione di ogni tipo, di levigatura e lucidatura degli stessi, nonché di fornitura e posa in opera di moquette, rivestimenti, battiscopa e cornici, di falegnameria, di carpenteria metallica e del legno, di idraulica, di telefonia, di impianti elettrici, di ascensore, di gas ed in genere opere inerenti alla manutenzione e ristrutturazione di immobili;
4. servizi di sanificazione ambientale, di nettezza urbana ed ecologia di aree ed ambienti pubblici e privati, urbani, agricoli ed industriali e quindi di disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione, diserbazione, derattizzazione, demuscazione,

trattamenti anti vipera, cattura, inumazione, riesumazione e custodia animali

randagi;

5. servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi, riciclaggio rifiuti per conto di enti pubblici e privati e di raccolta differenziata di rifiuti urbani (anche a domicilio e porta a porta) nonche' tutte le attivita' connesse, complementari ed accessorie;

6. servizi di raccolta, trasporto di rifiuti galleggianti, filtraggio, depurazione, monitoraggio, prelievo di campioni, analisi biologiche di acque marine, fluviali, lacustri, anche con l'utilizzo di imbarcazioni attrezzate;

7. realizzazione e gestione di ecocentri comunali e di aree attrezzate di raggruppamento, esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani o speciali, assimilabili ai rifiuti urbani;

8. lavori di sistemazione del verde pubblico e privato, forestale ed agrario, ricostruzione di boschi inquinati, danneggiati o distrutti dal fuoco, lotta agli incendi boschivi, forestazione produttiva e difesa fitosanitaria;

9. manutenzione di giardini e di opere di giardinaggio, architettura dei giardini; la creazione, la promozione, la manutenzione e la gestione del verde attrezzato, anche relativamente ai campi e agli impianti sportivi;

10. lavori di bonifica ed ecologia del litorale e dell'ambiente nonche' di pulizia e manutenzione delle spiagge e di rimozione e smaltimento delle alghe marine;

11. realizzazione e/o gestione in concessione di sistemi cimiteriali e di tutte le attivita' connesse e derivate, di loculi interrati e fuori terra, nonche' di cappelle monumentali, impianti di cremazione, locali funerari e luoghi di culto e di preghiera rivolti a qualsiasi religione, di impianti elettivi di illuminazione votiva;

12. servizi di affossamento, tumulazione, inumazione, riesumazione nonche' raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, lavori cimiteriali in genere;

13. servizi di affissioni e di volantinaggio pubblicitari; servizi di distribuzione di libri, manuali, guide, piantine, opuscoli illustrativi ed informativi, giornali, riviste ed ogni altro materiale assimilabile, anche su supporto elettronico;

14. distribuzione e consegna di certificati, plichi, pacchi, lettere e stampe in genere per conto di enti pubblici e privati;

15. servizi alberghieri, compreso il rifacimento letti;

16. gestione e manutenzione di impianti sportivi con e senza piscine per enti pubblici e privati;

17. servizi di guardiania e vigilanza, non armata, diurna e notturna, nonche' di portierato per conto di privati ed enti pubblici;

18. servizi di trasporto urbano ed extraurbano di passeggeri; noleggio a terzi di veicoli per il trasporto di persone e merci con e senza conducente;

19. lavori di scavi e movimento terra; servizi di realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, fotovoltaici, di sicurezza, sistemi domotici ed elettronica in genere;

20. gestione per conto terzi o per conto proprio, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici o privati, di parcheggi a pagamento, con o senza custodia, con l'ausilio di strumenti ed apparecchiature elettroniche; gestione di autosili ed autolavaggio;

21. gestione e conduzione di impianti sportivi e turistici con annessi bar e luoghi di ristorazione;

22. fornitura, per uffici e scuole, di mobili, arredi, di macchine elettroniche e complementi, compresi impianti di allarme e di videosorveglianza e attrezzature di

sicurezza, pronto soccorso e igiene;

23. realizzazione, gestione e manutenzione di siti web; realizzazione, vendita e concessione in uso di software; consulenza informatica; commercio elettronico diretto e/o indiretto compresa la fornitura di banner pubblicitari, di macchine elettroniche d'ufficio; realizzazione di reti internet;

24. organizzazione e fornitura di attrezzature e servizi per conferenze, concerti, convegni e manifestazioni in genere. la cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. e-commerce, registrazione domini, indicizzazione seo e sem applicazioni mobili, cloud computing, campagne, mail marketing, social media marketing, documenti aziendali, software personalizzati, registrazione pec, firma digitale certificata, corsi di formazione, consulenze informatiche, checkup aziendali, reti lan e ethernet, reti wireless, wi fi max, recupero dati, backup aziendali, riparazione e vendita pc, videosorveglianza, stampanti, toner e cartucce, loghi e immagine coord., impaginati, brochure e pieghevoli, volantini e manifesti, insegne e totem, etichette e packing, newsletter, stampa su ceramica, applicazioni in polistirolo, taglio laser, banner e newsletter, stampa su tessuti, stencil e grafiche pavimentazioni, segnaletica pubblica e privata, grafiche e stampe elettorali, mobili per ufficio, arredi strutture pubbliche, scuole, aziende e collettività, arredi per disabili, fornitura e allestimento aule multimediali, macchine e accessori tecnici per ufficio, arredi sale d'attesa e sale dirigenziali.

Art.5 (Finanziamenti)

Circa i finanziamenti la cooperativa si atterrà a quanto contemplato nelle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché, per quanto da esse non espressamente disciplinato, a quanto previsto nel regolamento interno da approvarsi da parte dell'assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art.6 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori:

- 1) i lavoratori di ambo i sessi che esercitano professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale prestando la loro attività produttiva;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;
- 3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;
- 4) le persone svantaggiate di cui all'art.4, primo comma della legge 381/91 che devono costituire almeno il 30% di tutti i lavoratori della Cooperativa

compatibilmente con il loro stato soggettivo;

5) gli esercenti attività di assistenza e consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla cooperativa ai sensi dell'art.10 legge 381/91.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della

relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

TITOLO IV IL RAPPORTO SOCIALE

Art.7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo fissato dalla legge;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 33 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a

ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art.8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art.9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla

quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art.11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che

ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;

c) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art.12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.17, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, terzo comma, cod. civ.

Art.13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art.14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b), c), d) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel

regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 cod. civ.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 25,00 euro e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 c.c., secondo comma.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né

all'atto dello scioglimento della società.

Art.16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art.7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Art.17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali

destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura tassativamente non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente (art.2512 e ss. c.c.).

A questo proposito è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori e remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art.18 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti.

Il progetto di bilancio di esercizio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da se soli o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La produttività.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art.19 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal

presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 comma secondo della Legge n.142 del 2001;
- e) approvazione del regolamento di cui all'art.6 della Legge n.142 del 2001;
- f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art.6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante delibera assembleare con le modalità previste dall'art.2479 bis c.c., fermi restando i quorum di cui all'art.21 del presente statuto.

Art.20 (Convocazione)

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'articolo 2479 bis del codice civile.

Art.21 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art.22 (Votazioni)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art.23 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica e persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.25 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'organo amministrativo, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero variabile da tre a sette, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art.26 (Consiglio di amministrazione)

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art.27 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art.28 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.29 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art.30 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art.31 (Rappresentanza)

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al solo presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai

procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art.32 (Organo di controllo)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

**TITOLO VII
CONTROVERSIE**

Art.33 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie che dovessero intervenire tra i soci e la società ovvero tra i soci stessi nonché per le tutte le controversie derivanti dal rapporto sociale che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche nei confronti degli amministratori, sindaci e liquidatori, sono devoluta da un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della Camera di Commercio di Lecce, su istanza della parte più diligente.

Non formano oggetto di clausola le controversie per le quali la legge prevede l'obbligatorio intervento del Pubblico Ministero e che comunque non possano formare oggetto di compromesso.

**TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art.34 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.35 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.17, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Art.36 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere

posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art.37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.38 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

ART. IV - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI.

Fino a nuova determinazione dei soci, la Società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che durerà in carica sino a revoca e/o dimissioni e viene nominato nella persona di: SCIURTI Alberto sopra costituito.

L'amministratore testè nominato, presente, dichiara di accettare la carica ad esso conferito e dichiara suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Amministratore viene delegato a curare le pratiche e le formalità necessarie per la legale esistenza della società, viene autorizzato ad apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte, integrazioni o soppressioni che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione e pubblicazione, e infine viene altresì autorizzato a ritirare dalla banca sopra menzionata la quota di capitale ivi depositata, rilasciando liberatoria quietanza.

ART. V. - INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. C.C. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sua sede della società è il seguente:

VIA CLAUDIO IMPERATORE N. 2 - 73039 - TRICASE (LE)

ART. VI - PRIMO ESERCIZIO

Il primo esercizio si chiuderà in data 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici).

ART. VII - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPESE

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta a circa €. 900,00 (novecento virgola zero zero).

Le "parti contraenti" autorizzano il notaio rogante al trattamento dei "dati personali" contenuti nel presente contratto e nella sua documentazione preparatoria, sia per il compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso che per esigenze organizzative del suo ufficio.

Del che questo atto da me Notaio redatto e da persona di mia fiducia compilato e stampato, a mezzo di personal computer, sulle pagine sette di fogli due. L'atto viene da me Notaio letto, unitamente all'allegato, alla presenza dei testimoni e dell'interprete, alle parti costituite che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà come manifestata a seguito di mia indagine e pertanto, accettando quanto stipulato e verbalizzato, lo approvano e con l'interprete, i testimoni e me Notaio qui lo sottoscrivono alle ore 18,00.

"Dichiaro io Sciurti Mario di aver letto per intero l'Atto, unitamente agli allegati, e lo riconosco conforme alla mia volontà

F.to SCIURTI Mario

"Dichiaro io Lato Annita di aver letto per intero l'Atto, unitamente agli allegati, e lo riconosco conforme alla mia volontà

F.to LATO Annita

F.to SCIURTI Giorgio

F.to SCIURTI Alberto

F.to GUIRINO SIMONE (teste)

F.to PAIANO ROBERTO (teste)

FIRMATO IN ORIGINALE

Dr. Antonio BALDASSARRE Notaio (Impronta del Sigillo)